

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN MATERIA
DI COOPERAZIONE ECONOMICA

Il Governo della Repubblica di San Marino
e
il Governo della Repubblica Italiana,

qui di seguito denominate le Parti

- desiderando riaffermare e sviluppare ulteriormente i vincoli secolari di amicizia che accomunano i due Paesi e i due popoli;
- sulla base dei sentimenti di reciproca fiducia che sono sempre esistiti e sempre esisteranno fra l'Italia e San Marino;
- tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata il 31 marzo 1939, delle modifiche intercorse e delle intese successivamente intervenute quali l'Accordo sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente firmato nel 1994 e l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica firmato nel 2002;
- nell'intento di favorire una sempre più completa integrazione dell'economia di San Marino nel complesso del tessuto economico italiano e comunitario, nonché di sostenere lo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Stati con l'utilizzo delle rispettive risorse e potenzialità, nell'obiettivo di un reciproco interesse;
- tenuto conto dell'importante contributo fornito dal lavoro italiano allo sviluppo dell'economia di San Marino, che a sua volta costituisce un rilevante mercato di riferimento per l'economia italiana ed in particolare per i territori limitrofi;
- tenuto conto dell'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 e della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea, e la Repubblica di San Marino del 29 novembre 2000;
- preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore finanziario dei due Paesi;
- visto il Regolamento (CE) n.1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;
- vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo;
- ritenendo auspicabile, alla luce anche dell'accelerazione degli ultimi anni nella costituzione di una Unione Europea che accoglie e regola la vita giuridica ed economica di un sempre maggior numero di Stati, il rafforzamento della collaborazione fra Italia e San Marino;
- riconoscendo la stretta interconnessione dell'economia sammarinese a quella italiana e a quella europea;

hanno deciso di individuare i settori nei quali avviare una collaborazione articolata per il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi e, dopo intense consultazioni allargate a tutte le Amministrazioni interessate, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo:

AM

ARTICOLO 1
(Collaborazione in materia finanziaria)

Le Parti, nel rispetto dei principi che regolano i rapporti tra Stati sovrani, riconoscono il comune interesse allo sviluppo nella Repubblica di San Marino di un sistema finanziario stabile e trasparente, integrato con il sistema finanziario italiano ed europeo, soggetto ad una vigilanza adeguata.

Le Parti si impegnano a evitare il verificarsi di condizioni distorsive della concorrenza e collaborano per assicurare un'efficace vigilanza sulle attività finanziarie, per prevenire e per reprimere l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le Parti regolano in un separato accordo gli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria.

ARTICOLO 2
(Collaborazione in materia industriale e commerciale)

Le Parti collaboreranno per intensificare le relazioni commerciali e favorire la cooperazione economica ed industriale fra i due Paesi, soprattutto nei settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico. A tal fine, le Parti esamineranno possibili forme concrete di cooperazione, anche attraverso lo scambio di informazioni e la realizzazione di missioni imprenditoriali e di iniziative congiunte.

Le Parti promuoveranno modalità strutturate di collaborazione industriale e commerciale fra imprese che operano nello stesso settore produttivo, anche al fine di affrontare la competizione internazionale ed accrescere la penetrazione commerciale nei Paesi terzi.

Le Parti si impegnano, al fine di dare la più compiuta applicazione alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San Marino e Italia del 31 marzo 1939, che prevede fra l'altro la libera circolazione delle merci e dei prodotti e regola la partecipazione dei rispettivi cittadini alle arti e professioni nell'altro Stato, ad agevolare la partecipazione dei cittadini e delle imprese di ognuna delle Parti ai lavori originati nei rispettivi territori compresa l'iscrizione delle imprese nei rispettivi registri.

ARTICOLO 3
(Collaborazione nel campo della protezione dell'ambiente)

Le Parti convengono sull'opportunità di rafforzare i propri legami nel campo della protezione e della salvaguardia dell'ambiente e della riduzione dell'inquinamento, identificando soluzioni comuni per promuovere lo sviluppo sostenibile in conformità agli Accordi Multilaterali Ambientali e alle Direttive/Regolamenti dell'Unione Europea di riferimento. In tale ambito le Parti riconoscono il settore dei cambiamenti climatici come un tema prioritario per lo sviluppo di progetti e attività di collaborazione che possono rappresentare uno strumento utile al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, avendo inoltre un impatto positivo sullo sviluppo sociale ed economico.

In tale ambito, considerato che la Repubblica di San Marino ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1995 per la protezione dello strato d'ozono e al Protocollo di Montreal del 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono ed intende aderire al Protocollo di Kyoto del 1997, le Parti si impegnano a sviluppare un duraturo processo di collaborazione sulle questioni relative ai cambiamenti climatici, alla luce degli obiettivi e dei principi contenuti nelle Convenzioni e Protocolli citati. La collaborazione comprenderà la messa in atto nella Repubblica di San Marino del quadro tecnico, legislativo ed istituzionale idoneo ad attuare gli impegni ed obiettivi previsti dalle suddette Convenzioni e Protocolli.

AM

ARTICOLO 4
(Collaborazione in materia di beni immateriali)

Fatto salvo quanto regolato dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 1939 negli articoli 42 e 43 e quanto disposto dagli Accordi internazionali multilaterali di cui sono parte l'Italia e la Repubblica di San Marino, le Parti si impegnano a rafforzare la collaborazione con particolare riferimento alla lotta contro la contraffazione ed alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Le Parti approfondiranno forme concrete di assistenza e di cooperazione fra le competenti Autorità dei due Paesi, anche avvalendosi di scambi diretti di esperienze e di visite di studio e consulenza da parte di magistrati ed esperti governativi del settore considerato.

L'Italia favorirà l'ingresso di San Marino nei sistemi multilaterali di protezione e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 5
(Collaborazione in materia di infrastrutture viarie e di trasporti su strada)

Le Parti prendono atto del soddisfacente stato di attuazione dell'Accordo bilaterale sui trasporti su strada firmato nel 1997 e continueranno altresì a collaborare attivamente per lo studio e l'avvio di iniziative dedicate al miglioramento della viabilità stradale che collega i due Paesi.

Un tavolo di concertazione, con il supporto tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, includente gli Enti responsabili sia a livello nazionale che regionale e locale, viene istituito con l'obiettivo di concludere specifiche intese fra i rispettivi organismi pubblici competenti, per definire gli aspetti tecnici e finanziari di comune interesse nella realizzazione di opere stradali di collegamento fra la Repubblica di San Marino e gli assi di viabilità italiana nelle aree di confine.

ARTICOLO 6
(Collaborazione in materia di infrastrutture aeroportuali e di trasporto aereo)

Le Parti concordano sull'importanza di sviluppare e mantenere operanti fruttuose sinergie, con positivi riflessi sull'economia dei due Paesi, in questo settore di fondamentale rilevanza per il futuro sviluppo economico, potendo contare su una sollecita attuazione e un'attenta gestione del Protocollo sottoscritto a Roma il 31 marzo 2000 relativo all'utilizzazione dell'aeroporto di Rimini - San Marino.

A tale riguardo le Parti prendono nota dell'avvenuta finalizzazione del quadro convenzionale relativo alla collaborazione nella predetta materia, a seguito dello Scambio di Note a carattere aggiuntivo del Protocollo del 2000, avvenuto il 31 marzo 2009, che rinvia alle consultazioni tra le Parti previste all'art.6 del Protocollo stesso la fissazione dei termini di sua attuazione, nel pieno rispetto anche della vigente normativa comunitaria. AM

ARTICOLO 7
(Collaborazione in materia marittima)

Le Parti prendono atto dell'avvenuta istituzione di un Registro Navale sammarinese, secondo le norme internazionali in vigore e le Direttive europee in materia di omologazione dei mezzi nautici e sulla sicurezza della navigazione.

Le Parti convengono sull'opportunità e sulla possibilità che le navi sammarinesi utilizzino porti italiani per il proprio armamento e per le proprie attività nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di tutela della concorrenza, di accesso al mercato delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle norme, anche italiane, in materia fiscale e doganale, prevedendo l'obbligo dello scambio reciproco delle informazioni tra le Amministrazioni competenti.

Con riferimento alla nautica da diporto, le Parti convengono sui reciproci vantaggi conseguenti all'utilizzo delle strutture portuali italiane, nel rispetto delle norme, anche italiane, in materia fiscale e doganale, prevedendo l'obbligo dello scambio reciproco delle informazioni tra le Amministrazioni competenti.

ARTICOLO 8
(Collaborazione nel campo della ricerca e dell'università)

Le Parti si impegnano a collaborare attivamente per favorire la cooperazione interuniversitaria fra istituzioni dei due Paesi e lo scambio di esperienze ed informazioni sui progetti di interesse comune o di interesse di una delle Parti.

Le Parti concordano altresì sull'opportunità di promuovere la circolarità dei docenti delle Università dei due Paesi, nel rispetto dei principi dell'autonomia universitaria.

Il riconoscimento dei titoli di studio resta regolato dall'Accordo fra i due Governi firmato a San Marino il 28 aprile 1983 ed in particolare dallo Scambio di Lettere interpretativo del 20 gennaio 2000.

Le Parti, nel felicitarsi per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto nel 2002, concordano sulla opportunità di promuovere la collaborazione nella ricerca scientifica e tecnologica. A tal fine saranno analizzati i mezzi e le procedure occorrenti per realizzare programmi congiunti, in prospettiva di una collaborazione anche a livello multilaterale, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.

La creazione di un Parco Scientifico-Tecnologico italo-sammarinese rappresenta uno dei primi obiettivi della collaborazione scientifica, per il quale le Parti auspicano l'avvio di gemellaggi tra il Parco e i principali Poli e Parchi Scientifico-Tecnologici italiani.

ARTICOLO 9
(Collaborazione nel campo dell'innovazione e delle tecnologie)

Le Parti convengono di favorire una più stretta collaborazione tra i due Paesi, in particolare per quanto attiene ai settori applicativi delle nuove tecnologie e dell'innovazione relativi alle tematiche della società dell'informazione e dell'*e-government*.

Le Parti assicurano l'impegno reciproco ad approfondire congiuntamente le opportunità e le modalità di collaborazione nel settore attraverso incontri tecnici fra gli organismi competenti dei rispettivi Paesi, ai fini della piena partecipazione alle conoscenze ed alle esperienze reciprocamente maturate. AM

ARTICOLO 10
(Collaborazione nel settore turistico)

Le Parti prendono atto del buon andamento delle relazioni bilaterali e multilaterali nel settore turistico, evidenziato ulteriormente dall'Accordo sulla collaborazione in campo turistico sottoscritto a Roma il 28 aprile 2004.

In parallelo, esse si impegnano a proseguire ed ulteriormente sviluppare la collaborazione messa in campo in sede internazionale, con particolare riferimento all'Organizzazione Mondiale del Turismo ed in sede bilaterale, con particolare riguardo alla Lettera di intenti firmata dai Ministri competenti a Roma il 15 maggio 2002.

Le Parti si impegnano ad agevolare la raccolta di informazioni statistiche sul turismo realizzata mediante indagini campionarie.

Le Parti inoltre collaboreranno anche per approfondire le problematiche relative al problema della responsabilizzazione delle agenzie turistiche sammarinesi nella gestione dei flussi turistici soggetti a visto d'ingresso.

ARTICOLO 11
(Collaborazione in campo sanitario)

Le Autorità sanitarie delle Parti, fermi restando i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, si impegnano a fornire la massima collaborazione reciproca, a scambiare informazioni e a facilitare intese tecnico-amministrative sulle procedure necessarie a consentire l'introduzione sul mercato italiano di:

- medicinali e materie prime farmaceutiche;
- dispositivi medici, cosmetici e biocidi;
- alimenti destinati ad alimentazione particolare, disciplinati dalla Direttiva 89/398/CEE;
- integratori alimentari disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE;
- alimenti addizionati di vitamine, minerali e talune altre sostanze disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006.

Le Parti si impegnano altresì a fornire la massima collaborazione reciproca per facilitare la verifica degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei sopracitati prodotti.

Sarà riunito non appena possibile un tavolo di confronto per esaminare la possibilità di allargare la cooperazione sanitaria esistente ad eventuali altri settori, con la partecipazione anche delle Regioni italiane interessate e/o limitrofe a San Marino, al fine di conseguire un'integrazione ottimale delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie e per verificare, nel reciproco interesse, modelli di cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza. *AM*

ARTICOLO 12
(Collaborazione in materia di professioni)

Al fine di dare la più compiuta applicazione alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939 che, tenuto conto delle strette relazioni economiche e di mercato esistenti fra i due Paesi, prevede fra l'altro la libera circolazione delle merci e dei prodotti e regola la partecipazione dei rispettivi cittadini agli impieghi e professioni nell'altro Stato, le Parti concordano che nelle relazioni bilaterali i cittadini sammarinesi siano equiparati ai cittadini comunitari. In materia di riconoscimento dei titoli professionali, la Repubblica di San Marino si impegna a garantire la conformità dei percorsi formativi professionali alla normativa comunitaria, salvo il rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni previsti in particolare per determinate professioni, ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte delle competenti Autorità. Sulla base di tale adeguamento lo Stato italiano riconosce ai cittadini sammarinesi lo stesso trattamento previsto per i cittadini comunitari anche ai fini dell'iscrizione agli Albi professionali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano solamente alle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia e dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali italiani.

ARTICOLO 13
(Riconoscimento di Atti)

Le Parti concordano sulla necessità di identificare vie per garantire il riconoscimento, in ciascuno dei due Stati, delle scritture private autenticate, delle sentenze e provvedimenti giurisdizionali in genere, ai fini della pubblicità e dell'uso reciproco degli stessi.

ARTICOLO 14
(Collaborazione nel campo dell'energia)

Nell'ambito degli obiettivi strategici di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, le Parti collaboreranno per intensificare e favorire la cooperazione nel campo dell'energia avviando forme concrete di cooperazione, anche attraverso lo scambio di informazioni e la realizzazione di iniziative congiunte. La cooperazione potrà riguardare l'approvvigionamento e la distribuzione di energia elettrica, di gas naturale, di prodotti petroliferi e di energie rinnovabili.

ARTICOLO 15
(Modifiche dell'Accordo)

Le Parti possono modificare il presente Accordo mediante consenso, anche allo scopo di ampliare i settori di cooperazione rispetto a quelli previsti.

ARTICOLO 16
(Incontri periodici di verifica)

Considerata l'ampia articolazione delle forme di collaborazione richiamate nel presente Accordo, le Parti convengono circa l'opportunità di un periodico incontro di verifica le cui modalità verranno definite per via diplomatica. Le Parti convengono altresì che eventuali divergenze che potrebbero insorgere nell'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole in detti incontri. *AM*

ARTICOLO 17
(Entrata in vigore)

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'art.1 e con le stesse modalità.

Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

Fatto a San Marino, il 31 marzo 2009/1708 d.F.R. in due originali, entrambi in lingua italiana.

**Per il Governo della
Repubblica di San Marino**

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri



**Per il Governo della
Repubblica Italiana**

Il Ministro degli Affari Esteri

